

## CENNI STORICI SULL'AIUTO COMUNITARIO ALLO SVILUPPO

### Profilo storico

1. La politica di aiuto allo sviluppo della Comunità ha le sue radici nell'associazione con i paesi e territori d'oltremare del 1957 (articoli 131 e 136 del trattato istitutivo la Comunità Economica Europea), come risultato del compromesso tra gli Stati membri che sostenevano un approccio globale allo sviluppo e quelli che erano in favore di una speciale relazione con l'Africa. L'associazione fu progettata come un grande contenitore di compromessi commerciali e aiuti allo sviluppo. Il fatto che molti paesi ottennero la loro indipendenza, dopo i primi cinque anni di vita dell'Associazione, non apportò cambiamenti fondamentali al trattato ma fece sì che gli Stati membri modificassero il concetto di solidarietà ed assumessero un ruolo diverso in relazione alla volontà di difendere le loro economie e gli interessi geopolitici nel periodo della guerra fredda. Queste necessità sfociarono nella Convenzione di Yaoundé, rispettivamente del 1963 (1963 - 69) e del 1969 (1969 - 74), stipulate dall'Europa dei Sei con 18 Stati africani e malgasci (in gergo, i SAMA). Nel periodo 1957-1974 la gran parte degli aiuti venne indirizzata verso i paesi di espressione francofona e dell'Africa sub-Sahariana.

A metà degli anni '70 il desiderio di diversi Stati membri di sviluppare una politica di aiuto globale e l'ingresso del Regno Unito nella Comunità portò un radicale cambiamento nella politica di aiuto. La crisi petrolifera così come la paura per la carenza di materie prime, il desiderio di non perdere i mercati d'oltremare unito con gli interessi geo-strategici ed il residuo senso di responsabilità per il passato coloniale produsse il primo accordo di partenariato tra la Comunità Europea e i paesi ACP. Firmata il 25 febbraio 1975, la prima Convenzione di Lomé, fu aperta ai paesi africani membri del Commonwealth, ad alcuni dei Caraibi e del Pacifico e a quelli dell'Africa sub-Sahariana. In tutto erano 46 paesi. Nello stesso periodo, l'Europa stava iniziando una nuova cooperazione con altre regioni del mondo, infatti nella seconda metà degli anni '70 la Comunità concluse il primo accordo sul commercio e la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi del Mediterraneo e con quelli di Asia e America Latina. E' interessante considerare il progressivo ampliamento dei paesi beneficiari: Lomé IV bis fu firmata da 48 paesi dell'Africa, 15 dei Caraibi e 8 del Pacifico.

Lo scadere di quest'ultima Convenzione, previsto per il febbraio 2000, ha fornito un'occasione ideale per un riesame completo dell'avvenire delle relazioni tra l'Unione Europea ed i paesi ACP in ragione degli importanti cambiamenti avvenuti sulla scena internazionale, dei cambiamenti socio-economici e politici dei paesi ACP, dell'aumento della povertà avendo come conseguenza l'aumento dell'instabilità politica e dei conflitti. Nel settembre 1998, dopo che la Commissione aveva sintetizzato le differenti opzioni e le principali questioni da affrontare, sono iniziati i negoziati per la nuova Convenzione che sono stati conclusi nel febbraio 2000. La storica "Convenzione di Lomé" è stata sostituita dal nuovo "Accordo di Cotonou" ratificato in Benin il 23 giugno 2000 da 77 paesi (sei in più) avendo aderito anche le Isole Cook, la Repubblica di Nauru, la Repubblica delle Isole Marshall, Nioue e gli Stati federali di Micronesia. L'accordo, di durata ventennale, entrerà in vigore dopo l'avvenuta approvazione dei parlamenti nazionali e potrà essere rivisto ogni cinque anni.

### *Dotazione e modalità di intervento*

2. La Convenzione combina un vasto insieme di strumenti di cooperazione (assistenza tecnica, sostegni al rafforzamento delle infrastrutture, aiuti ai processi di aggiustamento, aiuti di emergenza, ecc.), appositamente studiati per apportare una risposta equilibrata ai bisogni,

estremamente complessi e variegati, delle popolazioni ACP. Gli Stati partner scelgono essi stessi gli strumenti che intendono concretamente utilizzare per accelerare il proprio sviluppo, in funzione delle priorità che essi stessi hanno definito. L'aiuto concesso comprende:

a) **L'aiuto programmabile**, il quale concerne i Programmi Indicativi Nazionali ed i Programmi indicativi Regionali. I programmi, annuali o pluriennali, stabiliscono, per ciascuno Stato ACP, le aree di intervento principali, i progetti da realizzare per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese e le risorse finanziarie disponibili. I meccanismi utilizzati per garantire un aiuto sono i seguenti:

- **Aiuti progetto:** L'impatto e l'efficienza dell'aiuto progetto, che attualmente impegna una piccola parte dei fondi globali, varia considerevolmente da un settore all'altro. Esaminando 335 progetti a partire dal 1980, per esempio, si dimostra che la percentuale di efficienza nel settore dei trasporti raggiunge il 70% mentre solo il 30% nel settore agricolo. Un certo numero di punti deboli negli strumenti sono stati identificati:
  - l'aiuto progetto tende a sottostimare l'importanza della struttura macroeconomica nell'assicurare un soddisfacente impatto in termini di miglioramento delle condizioni di vita e sulla vitalità dei progetti a lungo termine;
  - è inappropriato e spesso inefficace quando non è identificato un chiaro settore politico. Infatti azioni di questo tipo possono, qualche volta, ritardare le riforme necessarie;
  - una diffusa incapacità di governi e/o beneficiari di far propri i progetti di sviluppo anche riducendo la loro efficacia, specialmente laddove accompagnate da misure inadeguate;
  - come altre forme di intervento, inadeguati coordinamenti con i donatori.
- **Aggiustamenti strutturali:** La Comunità ha rafforzato gli interventi in questo settore e le valutazioni effettuate sottolineano la rilevanza di questo strumento nell'offrire, alla Comunità, l'opportunità di supportare effettivamente i programmi di stabilizzazione economica. Questi programmi sono eseguiti con l'accordo dei Governi e con l'IMF e la WB. La stabilizzazione macroeconomica, lo sviluppo del settore privato, l'educazione e la salute sono le priorità settoriali.

b) **L'aiuto non programmabile**, il quale è concesso solo a determinati paesi ACP, in virtù di bisogni o necessità contingenti e rilevanti. I meccanismi utilizzati per garantire un aiuto sono i seguenti:

- **Sistema STABEX:** lo Stabex è stato creato con la prima convenzione di Lomé nel 1975 sotto l'impulso del dibattito sul nuovo ordine economico internazionale. Questo sistema è considerato, a giusto titolo, come uno degli elementi che riflettono più fedelmente una delle idee di base della politica attuata con Lomé: la sicurezza, la prevedibilità e la neutralità della cooperazione con gli Stati ACP. Il sistema è stato assimilato ad una "assicurazione contro gli anni cattivi". Per permettere agli Stati ACP di appoggiarsi, all'interno del programma di sviluppo, a basi più sicure, stabili e prevedibili, lo Stabex ha per obiettivo quello di limitare gli effetti negativi delle perdite derivanti dalle esportazioni di prodotti di base dai Paesi in via di sviluppo. Con questo fondo, i Paesi dell'EU, importatori di tale prodotti (caffè, cacao, cotone, tè, banane, ecc) hanno voluto garantire, dalle fluttuazioni valutarie, le entrate derivanti ai Paesi più poveri da queste esportazioni di base.

- Sistema SYSMIN: il Sysmin che è lo strumento finanziario creato per aiutare gli Stati ACP, prevalentemente quelli dell'Africa sub - Sahariana i cui redditi risultino fortemente dipendenti dalle esportazioni minerarie, a fronteggiare gli effetti prodotti da gravi perturbazioni che investono questo settore;
- Capitali di rischio, che mirano a incoraggiare lo sviluppo delle piccole e medie imprese pubbliche o private (amministrato dalla BEI);
- Aiuti umanitari: di urgenza ed ai rifugiati.

Ci sono stati considerevoli cambiamenti nel pensiero che considera questo tipo di aiuto, particolarmente riguardo il ruolo dello Stato nella messa a punto dei prezzi alla produzione delle merci. I criteri che governano l'eleggibilità, la quale dipende dalle fluttuazioni dei proventi dell'export, e l'iniziale natura automatica dei pagamenti sono stati molto criticati perché possono causare la cancellazione delle riforme. Le risorse del Sysmin e dello Stabex sono usate meglio per proporre delle diversificazioni nel corso delle riforme macroeconomiche e settoriali. Il loro maggior uso per promuovere riforme nei settori che registrano perdite e guadagni, nella stessa sfera, sono come le facilitazioni per l'aggiustamento strutturale. L'introduzione della struttura di mutua obbligazione sotto Lomé IV segna un considerevole miglioramento, imponendo un sistematico sforzo per l'uso delle risorse effettivamente possibili.

3. L'aiuto gestito dalla Direzione generale per lo Sviluppo e dal Servizio Comune Relex (istituito nel 1998) della Commissione europea è finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo (FED) ed il budget comunitario.

Il FED è lo strumento finanziario della Convenzione di Lomé. Le sue risorse provengono da contributi specifici degli Stati membri, mentre i crediti del FED non sono, dunque, iscritti al bilancio dell'Unione. Il FED è riservato ai 71 paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé la quale permette di accordare sovvenzioni per programmi di aiuto. In questa prospettiva gli interventi si iscrivono dentro una programmazione quinquennale che riguarda i bisogni prioritari quali l'educazione, la salute, lo sviluppo rurale, le infrastrutture, gli investimenti privati ecc.

Ogni FED distinto, è legato all'esecuzione di ciascun protocollo finanziario delle convenzioni successive. Per esempio, il 6° FED corrisponde alla Convenzione di Lomé III, mentre quella di Lomé IV, globalmente conclusa nel 1989 per una durata di 10 anni, s'articola in due fasi quinquennali appoggiate rispettivamente sul 7° FED e sull'8° FED. Quest'ultimo è infatti entrato in vigore il 1° giugno 1998, con il processo di ratifica dell'accordo che ha portato alla modifica di Lomé IV. In pratica il ciclo d'esecuzione del FED supera largamente il periodo quinquennale corrispondente alla Convenzione; diversi FED pervenuti ad un grado di maturità differente sono gestiti simultaneamente. Questa situazione sarà trasformata e semplificata a partire dall'entrata in vigore del 9° FED con l'esercizio del 2002. Le Delegazioni e la Comunità sono state infatti d'accordo, in occasione dei negoziati per la nuova Convenzione ACP/UE, di riunire in un solo FED tutte le risorse provenienti dalle nuove contribuzioni con quelle residue degli altri FED. Si evidenzia poi che, finanziati dalle risorse comunitarie, sono presenti una moltitudine di linee di bilancio le quali dimostrano gli sforzi dell'UE in favore dei paesi ACP. Le principali sono quelle che concernono l'aiuto alimentare, il sostegno alle ONG, le azioni di riabilitazione, le foreste tropicali, la lotta all'AIDS. Può succedere anche che un paese benefici degli interventi del FED e del budget, per esempio nel quadro dell'aiuto alimentare.

Il Fondo Europeo di Sviluppo è regolato da un regolamento finanziario che detta le modalità di versamento dei contributi, decisi in sede di negoziati per la ricostituzione delle risorse, e i principi generali. I contributi esigibili devono essere pagati, una volta richiesti, entro

15 giorni pena l'applicazione di un interesse di mora calcolato sulla base di un tasso di 2 punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui il contributo era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'euro. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora. Le risorse FED devono essere impiegate in base ai principi di una sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di redditività dei costi. Occorre fissare, quindi, obiettivi qualitativi e quantitativi e la loro realizzazione deve essere controllata mediante indicatori adeguati. A tal fine, l'utilizzazione delle risorse FED deve essere preceduta da una valutazione ex - ante dell'azione da intraprendere volta ad accertare che i risultati previsti giustifichino i mezzi impiegati. Tutte le azioni devono essere periodicamente esaminate al fine di verificarne la giustificazione. Sia le decisioni di finanziamento che gli accordi di finanziamento comportano un termine per l'avvio del progetto e un termine per l'esecuzione dell'azione. Al di là di tale termine, la decisione e l'accordo di finanziamento non sono più applicabili nel primo caso o il prolungamento di tale termine deve essere giustificato dal beneficiario prima della scadenza del termine in questione e accettato dalla Commissione nel secondo caso. Si procede alla chiusura di un progetto ed alla liberazione dei fondi impegnati dopo che l'impegno giuridico assunto dalla Commissione per tale progetto nei confronti del beneficiario sia concluso e siano stati contabilizzati i pagamenti e le riscossioni al riguardo.

4. Le procedure del FED possono essere riassunte come segue:

- a) una volta firmata la Convenzione e raggiunto l'accordo in merito al finanziamento totale e alla ripartizione dei relativi fondi tra i paesi, i funzionari della commissione fanno visita ad ogni paese al fine di negoziare i settori che saranno finanziati;
- b) vengono quindi messi a punto programmi indicativi di aiuto che fissano le linee direttrici e gli obiettivi degli aiuti finanziari e della cooperazione tecnica per tutta la durata della Convenzione;
- c) vengono individuati i singoli progetti che riflettono tali priorità settoriali e lo stato ACP presenta una proposta, che viene esaminata dal delegato della Commissione presente sul posto e dai suoi servizi centrali competenti;
- d) sulla base della presentazione del progetto o programma da parte dello stato ACP, la Commissione stabilisce una proposta di finanziamento che viene poi sottoposta al comitato del FED per verifica e per parere. La DG Sviluppo adotta la decisione finale riguardo al finanziamento.

**Tabella 1 - Dotazione finanziaria del VII° e VIII° FED per strumento d'intervento (milioni di EURO)**

	VII FED	VIII FED
Aiuto programmato	6215	7562
Aggiustamento strutturale	1150	1400
Capitale di rischio	825	1000
Bonifici d'interesse	280	370
Aiuto d'urgenza e ai rifugiati	350	260
Stabex	1500	1800
Sysmin	480	575
Risorse a favore dei PTOM	140	165
<b>Totale</b>	<b>10940</b>	<b>13132</b>
Prestiti BEI su risorse proprie nei paesi ACP	1200	1658
Risorse BEI a favore dei PTOM	25	35

Totale	1225	1693
QUOTA ITALIANA (12.54%)	1370	1610

Per quanto riguarda l'attuazione del progetto, il funzionario nazionale (ordinatore nazionale), che in ogni stato ACP autorizza il finanziamento, è responsabile della preparazione dei bandi di gara per gli appalti, dell'aggiudicazione e della stipulazione dei contratti, ecc. Il delegato della Commissione (ordinatore principale) controlla che lo stato ACP si conformi alle disposizioni della Convenzione per quanto concerne i bandi di gara degli appalti e le procedure di stipulazione dei contratti nonché controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate.

PAGINA BIANCA

**ALLEGATI**

PAGINA BIANCA



### Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

#### **Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)**

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

- I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.
- II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.
- III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.
- IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.
- VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.
- VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.
- VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

#### **International Development Association (IDA)**

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

- I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.
- II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.
- III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.
- IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.
- V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.
- Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.
- VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.
- VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.
- X ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.
- X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- XI ricostituzione: legge 22 febbraio 1999, n. 38.
- XII ricostituzione : legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 1).

**International Finance Corporation (IFC)**

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.

III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.

IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

**Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)**

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

I aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 4).

**ASEM Trust Fund in ambito Banca Mondiale**

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 6).

**Global Environment Facility (GEF)**

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

I ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 7).

II ricostituzione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 8).

**Rain Forest Trust Fund (RTF)**

Legge 5 ottobre 1993, n. 411.

**Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)**

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VIII ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 1).

**Interamerican Investment Corporation (IIC)**

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

**Multilateral Investment Fund**

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 10)

**Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)**

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV aumento di capitale - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 3).

**Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)**

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 5).

**Banca Africana di Sviluppo (AfDB)**

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

IV aumento di capitale: legge 11 luglio 1988, n. 268.

V aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 2).

**Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)**

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III ricostituzione: legge 18 aprile 1984, n. 89.

IV ricostituzione: legge 30 ottobre 1986, n. 737.

V ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 301.

VI ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VI ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.168.

VII ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 4).

VIII ricostituzione: legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 3).

**Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)**

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

I aumento di capitale: legge 27 novembre 1991, n. 382.

**Fondo di Sviluppo dei Caraibi (CDF)**

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

II ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 303.

III ricostituzione: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 5).

**International Fund for Agricultural Development (IFAD)**

Adesione: legge 3 dicembre 1977, n. 885.

II ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 467.

III ricostituzione: legge 28 giugno 1991, n. 207.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 23 giugno 2000, n. 176.

**Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD)**

Adesione: legge 11 febbraio 1991, n. 53.

Aumento di capitale: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 3).

**Banca per la Cooperazione Economica e lo sviluppo del Medio Oriente e Nord Africa (Mena Bank)**

Adesione: Legge 18 febbraio 1999, n. 59.

## Contributi anno 2001

(milioni di lire)

	Stanziamanti	Impegni	Erogazioni bilancio	Erogazioni ODA
<b>Cap.7419</b>				
(competenza)				
AfDB	3.338	3.338	977	977
MIF	10.800	10.800		
HIPC	30.000	30.000	30.000	30.000
AsDF	42.481	42.481		42.481
<b>Sub-totale</b>	<b>86.619</b>	<b>86.619</b>	<b>30.977</b>	<b>73.458</b>
<b>Cap.7419</b>				
(residui)				
CDB		640		
AsDF		148.221	41.638	
CDF		21.986	5.614	
IDA		241.854	116.114	
AfDF		193.372	8.030	
AfDB		2.849	2.849	2.849
MIF		8.925	8.925	8.925
<b>Sub-totale</b>		<b>617.847</b>	<b>183.170</b>	<b>11.774</b>
<b>Cap.7441</b>				
(competenza)				
GEF	26.000	26.000	26.000	26.000
MENADB	20.000	20.000	20.000	
IDA XII	520.000	520.000	520.000	520.000
FAD VIII	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Sub-totale</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>693.000</b>
<b>Cap.9001</b>				
(competenza)				
HIPC	50.000	50.000		
IFAD V	21.000	21.000		
ASEM Trust Fund	4.000	4.000		
IIC	9.000	9.000		
AsDF VIII	107.000	107.000		
<b>Sub-totale</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>		
<b>Totale generale</b>	<b>990.619</b>	<b>1.608.466</b>	<b>927.147</b>	<b>778.232</b>

## Nota

I capitoli 7419 e 7441 riguardano l'erogazione di contributi a Banche e Fondi di Sviluppo.

Il cap. 9001 è invece un fondo globale per la copertura dei disegni di legge concernenti l'erogazione dei contributi agli organismi medesimi.

**Rappresentanti italiani nei Consigli di Amministrazione delle Banche di Sviluppo, criteri di designazione e di avvicendamento**

ISTITUZIONI

DIRETTORE ESECUTIVO (D.E.)

**Banca Mondiale**

Dr. Franco PASSACANTANDO

*(Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta)*

L'Italia fa parte di una *constituency* della quale ha la *leadership*. Infatti il D.E. è sempre italiano, dato che tra i paesi del gruppo l'Italia è l'azionista maggiore. Il posto di Vice D.E. spetta sempre al Portogallo.

Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. due o tre assistenti, tutti italiani, il cui mandato dura in genere due anni. Uno di loro è sempre un funzionario del MEF - Dipartimento del Tesoro.

**Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)***(Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Israele)*

L'Italia e la Germania si alternano ogni tre anni nella posizione di D.E. Dal 1° luglio 2001 la posizione è ricoperta dalla tedesca Michaela Zintl. L'Italia è rappresentata dal Dr. Paolo Cappellacci, che riveste la carica di Vice D.E. dal 1° luglio 2002.

**Banca Africana di Sviluppo (AfDB)***(Italia, Francia, Belgio)*

La carica di D.E. e di Vice D.E. compete alternativamente ad Italia e Francia. Dal 1° luglio 2002 la carica di D.E. è ricoperta dal francese Frank Perrault, mentre l'Italia è rappresentata a livello di Vice D.E. dal Dr. Francesco Pittore.

**Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)***(Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo)*

L'Italia e la Francia si alternano ogni 3 anni nella posizione di D.E. Dal 1° ottobre 1999 la posizione è ricoperta dal francese Patrick Thomas. Il 1° ottobre 2002 la carica passerà al Dr. Michele Miari Fulcis.

**Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) \***

Dr. Alessandro LEGROTTAGLIE

In seno al Consiglio d'Amministrazione l'Italia ricopre da sola un seggio.

\* Il Consiglio di Amministrazione non è residente

**Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)**

Dr. Enzo QUATTROCIOCCHIE

Anche in questa istituzione, considerato che siamo tra i 4 maggiori azionisti della Banca, l'Italia occupa da sola un seggio. Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. un Vice D.E. ed un Assistente, ambedue italiani.

**Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)**

Dr. Augusto ZODDA

*(Italia, Austria, Portogallo, Grecia)*

L'Italia detiene sempre la carica di D.E.